

## **Perchè INARCASSA dovrebbe istituire una G.S. INARCASSA?**

In virtù dei principi contenuti nella L. 335/95, il professionista non dipendente, che esercita in modo esclusivo e continuativo la libera professione è soggetto esclusivamente ad una contribuzione previdenziale presso INARCASSA.

Se il professionista esercita in modo non esclusivo la libera professione ed è anche dipendente, ad esempio docente, il proprio datore di lavoro corrisponde all'INPDAP i relativi contributi previdenziali (l'INPDAP dal 1 gennaio 2012 è confluita nella super INPS).

L'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge 111/2011, interpretando autenticamente la disposizione dettata dall'art. 2.26 della legge n. 335 del 1995, prevede l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo e il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero le cui attività non sono soggette al versamento contributivo agli enti di diritto privato disciplinati dai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996. Lo stesso comma, all'ultimo periodo, fa salvi i versamenti effettuati antecedentemente al momento di entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica, e al precedente periodo, tiene ferma la disposizione che affida agli enti esponentziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi il compito di deliberare l'inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria prevista e disciplinata dall'art. 2.26 della L. 335/95.

L'assoggettamento dei professionisti alla gestione separata INPS riguarda, i soli soggetti appartenenti a categorie per le quali non esistano forme autonome di previdenza obbligatoria con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo.

Infatti, il comma 26 dell'art. 2 della legge n. 335/95, estende la tutela previdenziale a coloro che, per svolgere attività di lavoro autonomo senza essere iscritti ad alcun Ente, risultano privi di ogni tutela previdenziale.

A seguito della Legge 111/2011, molte Casse private hanno adeguato il proprio statuto rendendo facoltativa ed opzionale la contribuzione alla G.S. INPS o alla Cassa afferente al proprio Albo Professionale (per esempio Avvocati, Medici ed Infermieri) nei termini di 6 mesi indicati dalla legge. Le sopracitate casse privatizzate, hanno introdotto all'interno del proprio Statuto, l'istituzione di una propria Gestione Separata, ad eccezione di INARCASSA che tutt'oggi non contempla tale facoltà, preservando l'art. 7.5 del proprio Statuto, che di fatto impedisce l'iscrizione alla cassa professionale dei professionisti titolari di altro rapporto previdenziale per l'esistenza di un contemporaneo rapporto di lavoro subordinato. Tale posizione si pone in aperto contrasto con il comma 4, parte seconda, del Messaggio 12 luglio 2011, n. 14490 dell'INPS, che affida agli enti esponentziali a livello nazionale degli enti abilitati la tenuta di albi od elenchi, il compito di deliberare l'inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria prevista.

INARCASSA, in relazione ai suddetti liberi professionisti dipendenti, non ha proceduto ad alcuna valutazione, variazione o modifica dello Statuto, assumendo un comportamento omissivo (non avendo adottato alcun provvedimento per superare il divieto di iscrizione), contrariamente, potendosi citare una prima bozza mai deliberata, risalente al 18/02/1999 dello Studio Tonucci, ha sempre dimostrato un'avversione nel prendere in considerazione tale problema, per ovvi motivi di

convenienza indebita.

Secondo la posizione di INARCASSA, fino ad oggi, è possibile raggruppare due tipologie di liberi professionisti:

- ➔ ingegnere / architetto “professionista - dipendente”: un contributo integrativo pari al 4% del volume d'affari (a fondo perduto) e il 18% a INPS sul reddito per un totale del 4% + 18% (potendo usufruire solo del 80 % dei contributi versati ai fini pensionistici);
- ➔ ingegnere / architetto “professionista puro”: un contributo integrativo pari al 4% del volume d'affari ed un contributo soggettivo pari al 13,5 % sul reddito, corrispondendo a INARCASSA un totale del 4% +13,5% (e potendo usufruire del 100 % dei contributi versati ai fini pensionistici).

Adottando come presupposto un tale distinguo, è lecito chiedersi quanto di seguito:

- perché il professionista che esercita in modo non esclusivo la libera professione dovrebbe rinunciare al 4%, ovvero dovrebbe accettare una contribuzione puramente solidaristica che non si riflette in alcun modo sull'entità delle prestazioni previdenziali spettanti? Si tenga inoltre presente, che per i docenti che decidono di aderire al fondo complementare ESPERO, il datore di lavoro corrisponde una aliquota pari al 1% dei versamenti effettuati.
- perché 218.637 “non iscritti alla Cassa” debbono contribuire forzatamente con 16.000.000 di euro, esattamente pari ai costi di gestione di INARCASSA?
- perché il contributo soggettivo è frazionabile in dodicesimi e commisurabile ai mesi di effettiva iscrizione alla Cassa, mentre il contributo integrativo non può essere frazionato e va interamente corrisposto alle casse di INARCASSA?

Lo scorso anno nel mese di giugno, la G.S. INPS ha inviato a molte figure professionali, tramite raccomandata, avvisi che segnalavano l'iscrizione d'ufficio. Tale iscrizione conteneva la richiesta di pagamento dei contributi omessi nell'anno 2005, maggiorati di iperboliche sanzioni che superano il 75 % dell'importo.

Da giugno 2012, INPS sta inoltrando, avvisi di accertamento bonario per l'anno 2006, ad ingegneri ed architetti liberi professionisti nonché dipendenti, già sofferenti per una congiuntura economica assai critica e che stenta a trovare una soluzione nel breve termine. Su tali professionisti non possono **“gravare gli effetti di una normativa non compiutamente chiarita e definita e di differenti valutazioni da parte delle istituzioni interessate”** (vedasi *Risoluzione XI Commissione Permanente della Camera dei deputati n. 7-00929 – seduta n.658 del 28.06.2012*).

Le somme richieste sono state appesantite da ingiustificate sanzioni, per di più non applicabili, specie se si considera che sono frutto, di una non deliberata sottrazione agli obblighi contributivi, ma di una scarsa chiarezza di norme e di posizioni altalenanti e contrastanti tra le diverse Istituzioni. Tali richieste si pongono in contrasto con la Circolare INPS del 19/04/2011, n. 68, che ribadisce che *“nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti”*. Come pure, ai liberi professionisti, ai sensi della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non può essere addotta la novella

dell'omessa denuncia di iscrizione, perché questi ultimi ancor prima di poter essere iscritti ad INARCASSA, debbono essere iscritti al proprio Ordine Professionale, che dovrebbe provvedere alla denuncia dei propri iscritti ad INARCASSA.

Invero, in passato INARCASSA, ha più volte modificato il proprio Statuto, ad esempio per le modifiche di cui agli artt. 25.6 e 40.4 (D.I. 12 agosto 2004), prevedendo che: *“coloro che, dopo la data di decorrenza della pensione, continuano l'esercizio della professione hanno diritto alla corresponsione di prestazioni supplementari, ogni ulteriori cinque anni d'iscrizione e contribuzione. Tali prestazioni supplementari, reversibili, saranno calcolate con le modalità descritte nel relativo regolamento”*.

Inarcassa, in forza del D. Lgs. 98/2011, convertito in Legge 111/2011, ha prontamente adeguato il proprio statuto e il relativo regolamento, entro i sei mesi previsti, contemplando l'obbligatorietà di l'iscrizione e la contribuzione a carico di tutti coloro che hanno un reddito derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale anche dopo il pensionamento prevedendo l'applicazione dell'aliquota minima pari al 50% di quella ordinaria. L'Inps nel Messaggio n. 15783/2011 del 3 agosto 2011, ribadisce che, quando l'attività non è attratta all'attività iscrivibile all'albo (o alla Cassa) di appartenenza del professionista, scatta pressoché automaticamente l'obbligo di versamento dei relativi contributi alla gestione separata (è il caso dell'attività dell'amministratore di condominio, di norma oggetto di iscrizione alla suddetta gestione). Quando, però, l'attività è esercitata da un iscritto a Inarcassa, il relativo reddito è attratto in quello prodotto dall'attività professionale e assoggettato al contributo soggettivo presso la Cassa di categoria, a cui sono tenuti a iscriversi gli ingegneri e gli architetti iscritti all'Ordine, in possesso di partita Iva e non assoggettati a un'altra forma di previdenza obbligatoria.

***E' palese la discriminazione per la stessa attività; infatti, il libero professionista dipendente (o part time) sarà obbligato all'iscrizione a G.S. INPS mentre il libero professionista ultrasessantacinquenne, che già conta su di un trattamento pensionistico determinato con metodo retributivo, proseguendo la propria attività professionale, potrà continuare ad essere iscritto ad Inarcassa corrispondendo l'aliquota minima, pari al 50% di quella ordinaria. Come pure è palese, la discriminazione di trattamento previdenziale, concepita nei confronti dei liberi professionisti assoggettati obbligatoriamente ad altra forma di previdenza obbligatoria (ad esempio i docenti che sono assoggettati all'ex INPDAP ora INPS).***

Altra situazione paradossale, è il caso del professionista che esercita in modo non esclusivo la libera professione, ma risulta anche dipendente a tempo determinato. In ossequio alla vigente normativa previdenziale si troverebbe a corrispondere i contributi soggettivi sia a INPDAP che a GS INPS durante i periodi di assunzione, mentre nei periodi temporali di attività “puramente” libero professionale a corrispondere quota dei contributi soggettivi (commisurata ai mesi di iscrizione) ad INARCASSA.

***In definitiva tale soggetto è sottoposto alla contribuzione soggettiva a tre enti previdenziali obbligatori.***

E' utile evidenziare che il sistema retributivo è completamente invariante rispetto a dinamiche di

tipo demografico in quanto calcola l'importo della pensione senza tenere conto del numero medio di rate di pensione che verranno erogate in futuro al beneficiario, corrispondendo così in alcuni casi valori capitali di pensione molto diversi. Il sistema contributivo determina invece l'importo della pensione secondo il seguente schema: i versamenti contributivi vengono accantonati e capitalizzati mediante un tasso, unico o variabile di anno in anno, fino al momento del pensionamento; il frutto di tale capitalizzazione, detto "montante finanziario dei contributi", viene trasformato in rendita vitalizia tenendo conto della probabilità di vita media (o numero di anni che in media restano da vivere) all'età del pensionamento.

In una istituenda G.S. INARCASSA, del tutto autonoma rispetto alla cassa esistente, l'"irruzione di nuovi iscritti" sarebbe del tutto ininfluenza, ed i calcoli "attuariali e finanziari" non sarebbero minimamente sconvolti, al contrario beneficerebbero di un minor costo di gestione perché estesa a molti più iscritti (non meno di 36.245, come già accertato da INARCASSA). L'auspicata modifica statutaria, vedrebbe la concreta corresponsione del trattamento previdenziale a partire dal 2035/2040, poiché per godere della prestazione previdenziale, l'iscritto deve vantare almeno trentacinque/quaranta anni di anzianità, con tutte le possibilità connesse per migliorare i rendimenti delle prestazioni pensionistiche. Poiché il calcolo del sistema contributivo, decorre compiutamente per gli iscritti ad INARCASSA a partire dal 1 gennaio 2014, ci si dovrebbe chiedere se l'istituzione di una G.S. INARCASSA possa intaccare "un principio di equità di trattamento" nelle rendite da pensione degli iscritti vicini alla quiescenza, prestazioni che per il momento sono ancora determinate con il sistema di calcolo retributivo.

### **CONCLUSIVAMENTE**

In riferimento all'univocità del trattamento previdenziale, constatata la preclusione in forza dell'art. 7.5 dello Statuto a danno del professionista nonché dipendente che esercita in modo non esclusivo la libera professione, ai sensi del comma 2, dell'art. 1 del D. Lgs. n. 103/96, **si chiede:**

- 1) la totale estraneità al regime INPS degli ingegneri ed architetti nonché dipendenti (o part time) e la loro automatica confluenza nella gestione INARCASSA, in forza dell'intervenuta interpretazione autentica (e quindi con effetto retroattivo) del controverso art. 2, comma 26, della Legge 335/95 ad opera del comma 12, art.18, della Legge 111/2011;
- 2) l'eliminazione di una assurda e cervellotica duplicazione di contribuzioni, che attualmente obbliga il libero professionista dipendente o part time a corrispondere, il contributo soggettivo ad INPS (18%) ed il contributo integrativo ad INARCASSA (4%);
- 3) l'istituzione di una Gestione Separata INARCASSA che ricomprenda i liberi professionisti dipendenti anche part time, come potenzialità per conseguire le condizioni economiche legate alla sostenibilità finanziaria ed attuariale di INARCASSA;
- 4) la possibilità per i professionisti di versare il contributo soggettivo ad INARCASSA, relativamente all'ultimo quinquennio di attività libero professionale, anche in forma forfettaria (il contributo minimo previsto per gli iscritti INARCASSA), lasciando alla sfera della libertà individuale, la possibilità di poter rivendicare i diversi periodi contributivi, anche coincidenti, con operazioni di valorizzazione delle proprie posizioni assicurative, nella modalità più favorevoli, ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico.